



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo " R. FUSARI "

Via A. De Gasperi, 30 – 26823 Castiglione d'Adda (LO) – Tel. 0377 900482- Fax 0377 901508

www.iccastiglione.it C.F.82503260158 C.M. LOIC80800N

e-mail uffici : istitutofusari@libero.it – loic80800n@istruzione.it

posta elettronica certificata: istitutofusari@interfreepec.it

Con sezioni associate: Scuola primaria di Castiglione d'Adda - Via XX Settembre n.31

Scuola primaria di Turano Lodigiano - Piazza xxv Aprile

Scuola primaria di Cavacurta - Via xxv Aprile

Scuola dell'Infanzia di Castiglione d'Adda - Via A.Volta

Scuola dell'Infanzia di Turano Lodigiano - Via Pecchi n. 8

Scuola dell'Infanzia di Bertonico - Via Garibaldi n. 1

Scuola dell'Infanzia di Cavacurta - Via xxv Aprile

Circ. Int. 3/IC/TR-fg

Castiglione d'Adda, 28.07.2010

Ai DOCENTI
scuole dell'Istituto

Al D.S.G.A.

Al pers. A.T.A.

LORO SEDI DI SERVIZIO

Oggetto: vigilanza sugli alunni e connessa responsabilità.

Gli alunni accolti nelle istituzioni scolastiche non possono essere lasciati senza sorveglianza nelle diverse fasi dello svolgimento della vita scolastica.

Tale obbligo grava, in via principale, sul **personale docente**; fra gli obblighi di servizio dei docenti vi è infatti quello di vigilare sugli alunni per tutto il tempo in cui sono stati loro affidati.

Un obbligo di vigilanza grava anche sul **personale collaboratore scolastico** nei limiti però fissati dal rispettivo profilo professionale; in particolare la Corte dei Conti ha ritenuto necessario l'impiego del personale ausiliario a supporto della vigilanza sugli alunni durante il cambio di classe del docente; difatti durante il cambio di classe gli allievi, anche se per breve tempo, rimangono privi di sorveglianza e ciò in caso di infortunio degli alunni può essere motivo di responsabilità per il personale della scuola per omessa vigilanza.

La responsabilità degli insegnanti per i danni causati dagli allievi a terzi ex art. 2048 c.c., si fonda proprio sulla presunzione del negligente adempimento da parte di costoro dell'obbligo di vigilanza sui propri allievi, l'estensione di tale obbligo varia in funzione dell'età e del grado di maturazione degli allievi.

Nel caso di minori (scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione) il dovere di vigilanza per la scuola inizia dal momento dell'affidamento degli alunni e termina alla riconsegna ai genitori.

Per tutto il periodo di affidamento, la vigilanza deve essere continua e comprende: il periodo effettivo di svolgimento delle lezioni, l'intervallo di riposo durante le lezioni, lo spostamento dalle classi, i trasferimenti interni o esterni alla palestra, l'uscita al termine delle lezioni,

Nell'ambito della continuità di vigilanza la responsabilità è assunta dal personale che è tenuto ad assicurarla: **docenti e collaboratori scolastici.**

Alla sorveglianza negli spazi esterni ed interni (dove non operano gli insegnanti) vi devono provvedere i collaboratori scolastici ed è pertanto necessaria la regolamentazione degli accessi e degli spostamenti degli alunni per assicurare condizioni di adeguata sicurezza in tali situazioni, mentre nelle aule, nei laboratori, nelle palestre, etc. dove operano gli insegnanti, la vigilanza spetta ad essi.

La vigilanza, oltre che continua, deve essere svolta con diligenza e con l'attenzione richiesta dall'età e dallo sviluppo psico-fisico del minore; non è sufficiente per il docente o altro personale l'aver osservato le norme regolamentari se risultano violate le norme di comune prudenza e perizia rapportate all'età ed al grado di sviluppo degli alunni.

Vediamo nei vari momenti di una normale giornata di attività scolastica gli obblighi del personale ed i profili di responsabilità connessi:

A) Entrata a scuola

L'art. 29, comma 5 del CCNL 29/11/2007 stabilisce che i docenti *"per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni ed assistere all'uscita degli alunni medesimi"*.

Pertanto, se l'alunno subisce un infortunio in aula nei 5 minuti che precedono l'inizio delle lezioni risponde il docente.

Se l'infortunio si verifica prima che il docente abbia assunto l'onere di vigilanza, cioè prima che l'alunno sia entrato in classe, specie se si è consentito l'ingresso anticipato a scuola e la sosta fuori delle aule, risponde il personale ausiliario addetto alla vigilanza ai piani e all'ingresso.

A tal proposito si rammenta che l'ingresso anticipato in alcuni plessi è consentito solo in presenza del servizio di pre-post scuola.

B) Uscita da scuola

Sulla scuola grava la responsabilità della vigilanza degli alunni minori dal momento iniziale dell'affidamento e sino a quando tale vigilanza non si sostituisca a quella dei genitori o di soggetti maggiorenni cui sia stata delegata l'attività di accompagnamento al termine delle attività scolastiche.

Poiché l'Amministrazione non è esonerata dalla responsabilità neanche in presenza di un'espressa autorizzazione rilasciata dai genitori per consentire il rientro a casa da soli degli alunni, ovvero non accompagnati da soggetto maggiorenne, si raccomanda di richiedere alle famiglie di occuparsi personalmente del ritiro degli alunni o di delegare la loro presa in consegna a persona adulta

E' necessario pertanto che i genitori dichiarino mediante compilazione dell'apposito modello allegato con quali modalità i figli rientrino a casa o a chi delegano la loro consegna ma se i genitori o la persona delegata tardassero ad arrivare, l'alunno non può essere lasciato senza vigilanza, neppure se vi è stato accordo con i genitori di lasciarlo, in certo luogo, in attesa che questi lo raggiungano.

(Corte di Cassazione Sez. unite, 20/04/1991 n. 4290).

Si invita altresì il personale a verificare che le disposizioni date dai genitori non siano pregiudizievoli per l'incolumità dei minori.

C) Vigilanza in classe

La vigilanza in classe è compito esclusivo del docente; in caso di incidente di cui è vittima l'alunno, egli deve dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa prospettabile in relazione a precedenti noti, frequenti e simili.

Il docente risponde, ad esempio, se il danno causato da un compagno di classe trova origine in un clima di generale irrequietezza causata dalla momentanea assenza dello stesso docente, o dalla mancanza di idonee misure preventive.

D) Vigilanza durante l'attività sportiva

In occasione dello svolgimento dell'attività sportiva la responsabilità del docente è stata esclusa nelle seguenti fattispecie:

- se il docente era nella materiale impossibilità di intervenire a causa della repentinità e imprevedibilità dell'evento dannoso (Corte dei Conti, Sez. I, 20/1/1992, n. 4);
- se erano state preventivamente adottate tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo (Corte dei Conti, Sez.I,17/7/1990, n.161; Corte dei Conti, Sez.I,18/2/1997, n. 19);
- il gioco non era di per sé pericoloso;
- non sono state violate le regole del gioco.

I giudici di legittimità hanno, ad esempio, ritenuto non responsabile il docente se il minore scivola da un'altalena adatta all'età a causa di un movimento erroneo imprevedibile, mentre lo hanno ritenuto responsabile in caso di caduta da uno scivolo provocato dalla spinta di un compagno, perché il gesto, ancorché repentino, non era imprevedibile, in quanto l'esperienza quotidiana deve far prevedere gesti inconsulti dei bambini.

E) Vigilanza durante l'intervallo

L'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza, anzi l'obbligo di vigilanza sugli alunni si accentua, a ragione della maggiore pericolosità di questa attività.

Pertanto i docenti sono tenuti a porre in atto le consuete misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare pericoli.

In particolare, devono essere presenti in classe o, in base al piano di sorveglianza, laddove previsto (ad esempio nel corridoio).

Il docente non è responsabile solo se, pur essendo presente, l'evento è stato repentino e fortuito.

La giurisprudenza ha ritenuto che la mancata sorveglianza nella pausa di ricreazione costituisce un'ipotesi di colpa grave poiché, in tale periodo, viene richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni che determina maggiori rischi di eventi dannosi.

Si ritiene di conseguenza che il docente possa liberarsi dalla responsabilità solo se riesce a dimostrare che, pur essendo presente, non ha comunque potuto evitare l'evento, poiché lo stesso si sarebbe comunque verificato in modo imprevedibile, repentino ed improvviso.

F) Vigilanza durante le gite

La vigilanza è altresì dovuta per i periodi di affidamento durante le visite guidate ed i viaggi d'istruzione, i quali sono a tutti gli effetti assimilati all'attività didattica.

Il docente può sollevarsi dalla presunzione di responsabilità a suo carico, provando di aver adottato le opportune misure disciplinari e di non aver potuto impedire il fatto;

ma i genitori restano responsabili del comportamento scorretto dei propri figli anche in gita, soprattutto nelle situazioni (ad esempio, riposo notturno) ove va dato il dovuto rilievo all'autonomia del soggetto in formazione, il cui eventuale illecito può derivare, più che da una carenza di vigilanza, da un deficit educativo imputabile alla famiglia (c.d. culpa in educando).

G) Quando l'insegnante si allontana dalla classe

Nel caso in cui il docente risulti assente o si allontani, lo stesso deve provare che l'attività svolta dagli studenti (anche in relazione all'età ed alla maturità) sia tale da non comportare alcun pericolo, e non potrà liberarsi dalla responsabilità se l'assenza non sia giustificata o se non si sia fatto sostituire da altro personale qualificato.

Pertanto, il docente che abbandona gli alunni (anche per breve tempo e pur non allontanandosi dall'istituto) senza seri e validi motivi e senza adottare le opportune cautele affinché i minori non vengano a trovarsi in incontrollata libertà e non siano esposti a facili pericoli, è responsabile del danno che un alunno dovesse subire a causa dell'assenza.

Tale responsabilità, infatti, deriva dal principio che impone l'obbligo di sorveglianza e presenza continua nell'ambiente in cui si trovano gli alunni.

Tra l'altro la vigilanza è diretta ad impedire, non solo che gli alunni compiano atti dannosi a terzi, ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da se medesimi, da loro coetanei, da altre persone ovvero da fatti non umani.

Per escludere la responsabilità dell'omessa vigilanza, nel caso di allontanamento dalla classe, secondo il giudizio della Corte, è necessario accertare che vi siano state cause di forza maggiore tali da impedire una sorveglianza alternativa da parte di altri docenti o di personale ausiliario.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Dott.ssa Tiziana Rainò)

Regolamento per la vigilanza sugli alunni	Istruzioni operative per la vigilanza degli alunni Personale docente	Istruzioni operative per la vigilanza degli alunni Collaboratori scolastici
<p>La scuola ha l'obbligo e la responsabilità di sorvegliare e di custodire gli alunni dal momento in cui accedono negli spazi di pertinenza dell'Istituto e, se minori di 12 anni, di consegnarli al termine delle lezioni scolastiche ad un familiare o a un loro delegato.</p> <p>Gli alunni possono recarsi a casa da soli in presenza di specifica autorizzazione scritta rilasciata dai genitori o da chi ne fa le veci adeguatamente sostenuta dalla valutazione del grado di autonomia del minore e delle condizioni di contesto.</p> <p>Gli insegnanti hanno il dovere di vigilare sugli alunni durante tutto l'orario scolastico.</p> <p>I collaboratori scolastici hanno il compito di collaborare con gli insegnanti così da assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica.</p>	<p>Fa parte degli obblighi di servizio degli insegnanti quello di vigilare sugli allievi durante l'ingresso e tutta la permanenza degli stessi nella scuola, nonché durante gli spostamenti da e per laboratori e palestre e al momento dell'uscita dalla scuola.</p> <p>Inoltre ciascun docente è tenuto a collaborare alla sorveglianza più generale nei locali dell'istituto e ad attuare le misure organizzative e disciplinari che ritenga idonee per la tutela e l'incolumità degli studenti, facendo attenzione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli alunni stiano lontani da fonti di pericolo, - gli alunni restino in classe e non sostino nei corridoi durante il cambio dell'ora; - il Capo d'Istituto o i suoi collaboratori siano tempestivamente informati di eventuali comportamenti a rischio e assenze ingiustificate di alunni dalle aule. <p>L'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio e, quindi, in caso di concorrenza di più obblighi che, per circostanze oggettive di tempo e di luogo, non consentono il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.</p> <p>Si forniscono in via preventiva alcune misure organizzative volte ad impedire o a limitare il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze che concernono la vigilanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> o al momento dell'ingresso degli alunni a scuola 	<p>I collaboratori scolastici nell'ambito delle mansioni attinenti al loro profilo professionale svolgono servizio di sorveglianza e vigilanza nei locali della scuola collaborando con il personale docente per assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica, in particolar modo nei momenti in cui massima è la presenza degli studenti fuori dalle aule (entrata, uscita, intervallo), e vigilano sugli alunni a loro affidati nei casi di momentanea assenza del docente, per particolari urgenze e necessità.</p> <p>Ad essi vengono affidate le chiavi di accesso degli edifici scolastici e degli spazi interni e spetta loro garantire la sorveglianza dei cortili scolastici e segnalare eventuali atti di vandalismo o di incuria oppure la presenza di oggetti pericolosi e di rifiuti impropri.</p> <p>Il personale ausiliario, che indossa apposito cartellino di riconoscimento, garantisce e assicura l'ordinato accesso degli alunni nelle aule e la sorveglianza nei locali comuni e svolge adeguata sorveglianza agli ingressi, al fine di evitare l'accesso ad estranei, animali randagi, etc.</p> <p>I collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per</p>

<p align="center">Regolamento per la vigilanza sugli alunni</p>	<p align="center">Istruzioni operative per la vigilanza degli alunni Personale docente</p>	<p align="center">Istruzioni operative per la vigilanza degli alunni Collaboratori scolastici</p>
	<p>fino al raggiungimento dell'aula;</p> <ul style="list-style-type: none"> o durante lo svolgimento delle attività didattiche; o durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi; o nel corso della ricreazione; o al momento dell'uscita degli alunni da scuola; o nel corso visite guidate/viaggi d'istruzione; o nel riguardo degli alunni diversamente abili; 	<p>esigenze impellenti. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente.</p>
<p>Art. 1 Entrata degli alunni L'ingresso e l'uscita dagli alunni vengono fissati in base agli orari di ciascuna sede e in relazione alla tipologia di funzionamento delle sezioni/classi sulla base del POF. Tali orari devono essere portati a conoscenza dei genitori all'inizio di ciascun anno scolastico.</p> <p>I cancelli esterni vengono aperti per consentire l'entrata ad alunni e insegnanti 5 minuti prima delle lezioni. I cancelli e le porte sono richiusi dieci minuti dopo l'inizio delle lezioni e devono rimanere chiusi per l'intero orario scolastico. L'ingresso nell'area di pertinenza della scuola è possibile solo a partire da cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e non è consentito l'accesso all'interno del recinto scolastico in ore diverse da quelle dell'orario scolastico. Gli alunni muniti di regolare autorizzazione di entrata anticipata (ad es. per esigenze</p>	<p>1. Entrata degli alunni Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni. I docenti della prima ora, al suono della campanella interna, sono tenuti ad accompagnare gli alunni in aula e devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fare subito l'appello e prendere nota sul registro degli assenti e degli eventuali ritardi in ingresso, annotando sul registro di classe il nome dello studente e l'ora precisa di entrata in ritardo; - verificare, controfirmare e annotare sul registro le giustificazioni di assenza e ritardo; - riporre all'interno del registro di classe, nell'apposita busta, i cedolini e i certificati di giustificazione; - registrare sul registro di classe l'eventuale mancata esibizione della giustificazione onde permetterne il controllo al collega della prima ora il giorno successivo; - segnalare tempestivamente alla presidenza eventuali irregolarità, anche rispetto ad assenze numerose, reiterate in particolari giorni o 	<p>1. Entrata degli alunni Sulla base del Piano Annuale delle attività predisposto dal Direttore sga, ai collaboratori scolastici compete la sorveglianza secondo il calendario settimanale e i posti assegnati a ciascuno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'apertura dei cancelli e delle porte di ingresso agli orari prestabiliti dal Direttore sga in ogni plesso/sede; - la sorveglianza degli spazi esterni dell'edificio e delle porte di accesso durante l'entrata degli alunni; - la sorveglianza degli alunni che arrivano a scuola non accompagnati dai genitori (anche con trasporto scolastico) e/o comunque presenti nell'edificio; - la sorveglianza degli alunni provvisti dell'apposita autorizzazione di entrata anticipata per iscrizione al servizio PRE-SCUOLA; - la vigilanza sul passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule - la chiusura dei cancelli e delle porte dieci minuti dopo l'inizio delle lezioni;

<p align="center">Regolamento per la vigilanza sugli alunni</p>	<p align="center">Istruzioni operative per la vigilanza degli alunni Personale docente</p>	<p align="center">Istruzioni operative per la vigilanza degli alunni Collaboratori scolastici</p>
<p>legate al servizio di PRE SCUOLA effettuato dall'Amministrazione Comunale) devono entrare nell'edificio scolastico e rimanere sotto la sorveglianza del personale preposto. Al suono della prima campana gli alunni entrano a scuola e raggiungono la propria aula accompagnati dal docente della prima ora. I momenti dell'entrata e dell'uscita dall'edificio scolastico devono essere organizzati, in modo da evitare assembramenti negli atri e lungo le scale. Queste stesse disposizioni devono essere rispettate anche per l'ingresso pomeridiano dagli alunni che rientrano a scuola dopo il pranzo. L'entrata e l'uscita nel cortile della scuola, con biciclette e motorini, sono consentite solo se i mezzi sono accompagnati a mano e a motore spento. In caso di sciopero o di assemblea sindacale verranno comunque trattenuti a scuola tutti i minori non presi in consegna dai genitori. La vigilanza è affidata agli insegnanti, in collaborazione con gli ausiliari presenti a scuola.</p>	<p>periodiche da essi rilevate, al fine di attivare le opportune comunicazioni alla famiglia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - l'accoglienza degli alunni ritardatari che, se piccoli, vengono poi da loro accompagnati in classe; - la sorveglianza delle porte di accesso, degli atri e dei corridoi per impedire l'accesso ad estranei.
<p>Art. 2 La vigilanza degli alunni durante lo svolgimento delle attività didattiche La vigilanza degli alunni durante le attività didattiche e l'intervallo spetta rigorosamente ai docenti in servizio, in collaborazione con il collaboratore</p>	<p>2. La vigilanza degli alunni durante lo svolgimento delle attività didattiche Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Ai docenti spetta vigilare sulla sicurezza e</p>	<p>2. La vigilanza degli alunni durante lo svolgimento delle attività didattiche I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con gli insegnanti - per assicurare, durante le attività didattiche, la sorveglianza, nei corridoi e nei servizi igienici, degli alunni autorizzati</p>

<p align="center">Regolamento per la vigilanza sugli alunni</p>	<p align="center">Istruzioni operative per la vigilanza degli alunni Personale docente</p>	<p align="center">Istruzioni operative per la vigilanza degli alunni Collaboratori scolastici</p>
<p>scolastico preposto al piano.</p>	<p>l'incolumità dei minori ed adottare, in via preventiva, tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo, compreso il comportamento indisciplinato della classe, così da impedire non soltanto che gli allievi compiano atti dannosi a terzi, ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi.</p> <p>In particolare i docenti devono adoperarsi perché il comportamento degli alunni sia improntato al rispetto e alla buona educazione, in particolare perché</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli studenti tengano un comportamento consono; - i banchi e le aule siano lasciate in ordine e pulite; - le attrezzature e il materiale della scuola sia utilizzato e conservato in perfetta efficienza e sia segnalata immediatamente in segreteria ogni responsabilità individuale; - i telefoni cellulari restino spenti durante le lezioni. <p>Nel caso di effettiva necessità, i docenti possono autorizzare uscite dalla classe - di norma un alunno alla volta - per il solo uso dei servizi igienici, richiamando l'attenzione del collaboratore scolastico in servizio al piano.</p> <p>A queste indicazioni si aggiungono gli specifici doveri identificati dalle necessarie garanzie di sicurezza previste dal Responsabile per la prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro e che creano obblighi giuridici per l'Amministrazione a prescindere dall'età degli alunni.</p> <p>È fatto divieto ai docenti di assentarsi</p>	<p>dall'insegnante ad allontanarsi momentaneamente dall'aula;</p> <ul style="list-style-type: none"> - la momentanea sorveglianza della scolaresca durante i momenti di lezione, qualora l'insegnante dovesse assentarsi per motivi urgenti.

<p align="center">Regolamento per la vigilanza sugli alunni</p>	<p align="center">Istruzioni operative per la vigilanza degli alunni Personale docente</p>	<p align="center">Istruzioni operative per la vigilanza degli alunni Collaboratori scolastici</p>
	<p>arbitrariamente dall'aula e lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione. In caso di grave necessità il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare, per un tempo limitato e strettamente necessario, un collaboratore scolastico in servizio sul piano dell'edificio in cui si trova la classe, di vigilare momentaneamente sugli alunni.</p> <p>Gli insegnanti devono evitare nei casi di indisciplina di far sostare gli alunni minorenni in corridoio, ricorrendo ad altri provvedimenti disciplinari ove non siano in grado di garantire la loro vigilanza.</p> <p>I docenti sono, altresì, invitati a segnalare alla Presidenza e al Direttore sga eventuali assenze dei collaboratori scolastici ai piani ed ogni anomalia che dovesse essere riscontrata e/o ricondotta alla loro presenza/assenza.</p>	
<p>Art. 3 La vigilanza degli alunni durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi</p> <p>È necessario che venga prestata particolare attenzione nei momenti del cambio di docente a fine lezione: lo spostamento degli insegnanti da un'aula all'altra deve essere effettuato più celermente possibile.</p> <p>Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva il cambio degli insegnanti nelle classi e, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte del docente, vigilare sulla scolaresca fino all'arrivo dell'insegnante in</p>	<p>3. La vigilanza degli alunni durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi</p> <p>Il docente che ha terminato il turno di servizio non deve lasciare gli alunni finché non sia subentrato il collega o sia disponibile un collaboratore scolastico, in servizio al piano, per la sorveglianza.</p> <p>Se l'insegnante è libero nell'ora successiva deve attendere il collega subentrante.</p> <p>In caso di presenza in classe dell'insegnante di sostegno o di altro docente, la vigilanza viene garantita da quello a cui non è richiesta l'immediata presenza in altra classe.</p> <p>I docenti che iniziano le lezioni dopo la prima ora o che hanno avuto n'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire</p>	<p>3. La vigilanza degli alunni durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi</p> <p>I collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - favorire il cambio degli insegnanti nelle classi; - vigilare sulla scolaresca fino all'arrivo dell'insegnante in servizio all'ora successiva, se incaricati della sorveglianza sugli alunni da parte del docente che ha terminato la lezione; - vigilare sugli alunni in caso di ritardo o di assenza dei docenti e dare, nel contempo, avviso all'ufficio di segreteria del disguido affinché vengano assunti i necessari provvedimenti.

<p align="center">Regolamento per la vigilanza sugli alunni</p>	<p align="center">Istruzioni operative per la vigilanza degli alunni Personale docente</p>	<p align="center">Istruzioni operative per la vigilanza degli alunni Collaboratori scolastici</p>
<p>servizio nell'ora successiva. In caso di ritardo o di assenza dei docenti i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dando, nel contempo, avviso all'ufficio di segreteria del disguido affinché vengano assunti i necessari provvedimenti.</p>	<p>un rapido cambio del docente sulla scolareasca. Il docente che ha appena lasciato la classe sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza. Gli insegnanti sono, altresì, tenuti a verificare la presenza degli alunni ad ogni cambio dell'ora e a registrare le variazioni e a comunicare tempestivamente alla direzione eventuali anomalie.</p>	
<p>Art. 4 La vigilanza degli alunni durante la ricreazione, durante la refezione e la pausa del dopo mensa L'intervallo-ricreazione, della durata di 15 minuti ed intercorrente tra la fine della 3a ora e l'inizio della 4a ora di lezione, deve svolgersi negli spazi esterni della scuola e, in caso di maltempo, nel corridoio antistante l'aula. Le classi sono sorvegliate dagli insegnanti in servizio secondo il piano di ripartizione in zone predisposto dal dirigente scolastico per meglio sorvegliare gli alunni. Spetta al personale ausiliario di turno collaborare con gli insegnanti nella vigilanza e in particolare sorvegliare il corridoio, l' atrio interno di competenza, e i bagni in modo da evitare che si arrechi</p>	<p>4. La vigilanza degli alunni durante la ricreazione, durante la refezione e la pausa del dopo mensa Durante l'intervallo-ricreazione la vigilanza è effettuata dai docenti previsti dal piano di sorveglianza secondo i posti assegnati a ciascuno. In caso di maltempo e quindi di permanenza degli allievi all'interno dell'edificio, detta vigilanza viene effettuata da tutti i docenti già impegnati nelle classi nell'ora che immediatamente precede la ricreazione. In particolare i docenti sono tenuti a: - non lasciare l'aula fino a che tutti gli studenti non siano usciti; - sorvegliare durante l'intervallo tutti gli alunni presenti ed intervenire nei confronti di qualsiasi studente, anche di altre classi, affinché tenga</p>	<p>4. La vigilanza degli alunni durante la ricreazione, durante la refezione e la pausa del dopo mensa Durante l'intervallo collaboratori scolastici di turno: - collaborano con gli insegnanti nella vigilanza; - sorvegliano, oltre il corridoio e atrio interno di competenza, anche i bagni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose; - non lasciano il proprio piano di servizio se non per situazioni di estrema urgenza. Analogha collaborazione è prestata durante la refezione scolastica.</p>

<i>Regolamento per la vigilanza sugli alunni</i>	<i>Istruzioni operative per la vigilanza degli alunni Personale docente</i>	<i>Istruzioni operative per la vigilanza degli alunni Collaboratori scolastici</i>
pregiudizio alle persone e alle cose.	<p>un comportamento irreprensibile ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - far rispettare le normali condizioni di sicurezza, prevenendo, per quanto possibile, azioni o situazioni pericolose (corse e giochi di movimento in spazi non idonei) anche con apposite istruzioni e/o accorgimenti; - regolare un accesso ordinato ai servizi; - impedire la permanenza in classe degli alunni e l'ingresso nelle aule, in particolare in quelle non proprie; - controllare che gli alunni non si allontanino dall'Istituto. <p>Durante l'intervallo e durante i momenti di gioco, gli insegnanti sono tenuti ad intensificare la vigilanza senza però ostacolare le normali esigenze di movimento e di gioco dei bambini/ragazzi. Le regole di cui si chiede il rispetto devono essere obiettivi educativi da discutere con gli alunni così da favorire la crescita della loro autonomia e del loro senso di responsabilità e consapevolezza.</p> <p>Al suono della campanella che segnala la fine dell'intervallo gli studenti devono rientrare nelle aule e i docenti di sorveglianza esauriscono il proprio compito, che contestualmente si trasferisce agli insegnanti dell'ora di lezione successiva.</p> <p>Agli insegnanti che sostituiscono, a qualsiasi titolo, i colleghi assenti, spettano i turni di sorveglianza come già assegnati dal Piano di vigilanza al docente sostituito.</p>	

<i>Regolamento per la vigilanza sugli alunni</i>	<i>Istruzioni operative per la vigilanza degli alunni Personale docente</i>	<i>Istruzioni operative per la vigilanza degli alunni Collaboratori scolastici</i>
	Durante la refezione, gli insegnanti vigileranno affinché gli alunni consumino il pasto rispettando le normali condizioni igieniche e di comportamento.	
<p>Art. 5 Vigilanza degli alunni durante gli spostamenti tra aule e/o edifici Gli alunni minori devono essere accompagnati dai loro docenti nei trasferimenti da un'aula ad altra, tali trasferimenti possono essere fatti anche con la collaborazione del personale ausiliario. Spetta ai docenti di Educazione Fisica accompagnare gli alunni dalle aule alla palestra o agli spazi sportivi esterni e viceversa;</p> <p>ove ricorrano particolari esigenze organizzative, anche tali trasferimenti possono essere fatti con la collaborazione del personale ausiliario specificamente incaricato dal Direttore sga. Gli spostamenti dall'aula alla palestra e ai laboratori dovranno essere effettuati in ordine e in silenzio, onde non recare disturbo alle altre classi. Se il termine dell'ora coincide con la fine dell'orario delle lezioni, l'insegnante che ha effettuato il trasferimento accompagna la classe all'uscita dalla scuola.</p>	<p>Art 5 Vigilanza degli alunni durante gli spostamenti tra aule e/o edifici. I docenti sono tenuti: ad accompagnare nei trasferimenti da un'aula ad altra gli allievi con cui faranno lezione; - a riportare la classe nell'aula al termine dell'attività, affidandola, al suono della campanella, all'insegnante dell'ora successiva; - a mantenere durante il trasferimento ordine e silenzio, onde non recare disturbo alle altre classi; - ad accompagnare la classe all'uscita dalla scuola se il termine dell'ora coincide con la fine dell'orario delle lezioni. È possibile avvalersi della collaborazione del personale ausiliario. Spetta ai docenti di Educazione Fisica accompagnare gli alunni dalle aule alla palestra o agli spazi sportivi esterni e viceversa; ove ricorrano particolari esigenze organizzative, tali trasferimenti possono essere fatti con la collaborazione del personale ausiliario specificamente incaricato dal Direttore SGA.</p>	<p>Art 5 Vigilanza degli alunni durante gli spostamenti tra aule e/o edifici Su richiesta dei docenti o per specifica disposizione del Direttore sga, i collaboratori scolastici concorrono ad accompagnare gli alunni durante: - il trasferimento dalle aule alla palestra e viceversa, - i trasferimenti da un'aula ad altra e nei laboratori avendo cura di mantenere durante il trasferimento ordine e silenzio, onde non recare disturbo alle altre classi.</p>

<i>Regolamento per la vigilanza sugli alunni</i>	<i>Istruzioni operative per la vigilanza degli alunni Personale docente</i>	<i>Istruzioni operative per la vigilanza degli alunni Collaboratori scolastici</i>
<p>Art. 6 La vigilanza degli alunni diversamente abili La vigilanza sui minori portatori di handicap psichico grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'assistente assegnato dal Comune o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.</p>	<p>6. La vigilanza degli alunni diversamente abili Il docente di classe, con la collaborazione del docente di sostegno o dell'assistente ad personam assegnato dal Comune, deve garantire costante vigilanza sui minori portatori di handicap psichico grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi.</p>	<p>6. La vigilanza degli alunni diversamente abili I collaboratori scolastici all'uopo individuati dal Direttore sga hanno il compito di cooperare con gli insegnanti per la sorveglianza e l'assistenza agli alunni portatori di handicap con particolare riguardo a quelli portatori di handicap psichico grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi.</p>
<p>Art. 7 Uscita degli alunni da scuola Al termine delle lezioni o durante l'orario scolastico, gli alunni minori di 12 anni dovranno essere sempre ritirati da un genitore o da un altro adulto di sua fiducia. L'ufficio di segreteria della scuola provvede ad acquisire dai genitori tutti i nominativi delle persone che potranno ritirare l'alunno, in caso di loro impedimento. Le persone dovranno essere maggiorenni per ritirare gli alunni della scuola dell'infanzia; dovranno essere minimo quattordicenni se fratelli o sorelle, per ritirare gli alunni della scuola primaria. La segreteria della scuola provvede anche a fornire alla famiglia le indicazioni necessarie perché l'insegnante sia avvertito in tempo utile, qualora dovessero presentarsi cambiamenti delle consuete</p>	<p>Art. 7. Uscita degli alunni da scuola Per assicurare la vigilanza, al termine delle lezioni gli insegnanti sono tenuti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - consentire l'uscita anticipata degli alunni solo se ritirati da un genitore, o da un familiare adulto, appositamente delegato dai genitori stessi e conosciuto dagli insegnanti; - accompagnare gli alunni sino alla porta di uscita e al cancello dell'edificio, posizionandosi in modo da sorvegliare la scolaresca e avendo cura che il tragitto sia percorso in modo ordinato, si evitino schiamazzi, corse o giochi pericolosi; - assistere all'uscita degli alunni medesimi, accertandosi che gli alunni escano ordinatamente; - consegnare i bambini di età inferiore ai 12 anni al genitore o alle persone da questi formalmente delegate. 	<p>Art. 7. Uscita degli alunni da scuola Per assicurare la vigilanza, al termine di ogni turno di attività di lezione, antimeridiano o pomeridiano, i collaboratori scolastici sono tenuti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vigilare il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio; - controllare le porte di uscita e il cancello esterno dell'edificio sulla base del piano di sorveglianza predisposto dal Direttore sga con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni; - garantire la sorveglianza degli alunni provvisti di apposita autorizzazione negli orari posticipati, rispetto all'orario normale di lezione; - sorvegliare gli alunni in permanenza a scuola oltre l'orario scolastico fino all'arrivo

<p align="center">Regolamento per la vigilanza sugli alunni</p>	<p align="center">Istruzioni operative per la vigilanza degli alunni Personale docente</p>	<p align="center">Istruzioni operative per la vigilanza degli alunni Collaboratori scolastici</p>
<p>abitudini. I famigliari degli alunni sono altresì invitati a fornire uno o più numeri telefonici di sicura reperibilità, ove sia possibile contattarli in caso di necessità. I genitori o i loro delegati sono tenuti ad essere puntuali all'uscita, in modo che il momento del ritiro del bambino avvenga nella massima sicurezza e tranquillità. E' possibile, su richiesta scritta dei genitori adeguatamente sostenuta dalla valutazione del grado di autonomia del minore e delle condizioni di contesto, previo parere favorevole degli insegnanti, che gli alunni possano rientrare a casa da soli <u>se l'abitazione è vicina alla scuola e non sono previsti attraversamenti di strade non presidiate da semafori o vigili urbani.</u></p>	<p>In nessun caso gli alunni possono recarsi a casa da soli in assenza di specifica autorizzazione rilasciata sulla base di richiesta scritta dei genitori adeguatamente sostenuta dalla valutazione del grado di autonomia del minore e delle condizioni di contesto. <u>Qualora il docente ritenga vi siano situazioni di pericolo per il rientro a casa dell'alunno senza accompagnamento, può sempre sindacare la potestà genitoriale nei confronti del minore;</u> - sorvegliare il bambino in permanenza a scuola oltre l'orario scolastico fino all'arrivo dei familiari, da contattarsi anche telefonicamente. Dopo un'ora dal termine delle lezioni saranno avvertiti gli organi competenti, se gli alunni non fossero stati presi in consegna dal genitore o da persona delegata. Gli alunni della scuola secondaria possono rientrare a casa da soli ed uscire anticipatamente per motivi di trasporto , previa richiesta scritta da parte della famiglia.</p>	<p>dei familiari, quando affidati. I collaboratori scolastici svolgono opera di sorveglianza anche nei momenti successivi all'orario delle attività didattiche.</p>
<p>Art. 8 La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori. Il Dirigente Scolastico provvede ad assegnare gli insegnanti nel rapporto di uno ogni quindici alunni salvo eventuali deroghe che rendessero necessario</p>	<p>Art. 8 La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche (spettacoli teatrali, cinematografici, sportivi, mostre, ecc.) costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio. I docenti accompagnatori devono accompagnare gli alunni e svolgere attività di sorveglianza durante tutto il tempo in cui sono</p>	<p>Art. 8 La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche I collaboratori scolastici, quando richiesto e secondo le specifiche istruzioni impartite, coadiuvano i docenti nella vigilanza delle scolaresche durante le attività programmate dal Collegio docenti e realizzate al di fuori dell'istituto scolastico e delle sue pertinenze.</p>

<p align="center">Regolamento per la vigilanza sugli alunni</p>	<p align="center">Istruzioni operative per la vigilanza degli alunni Personale docente</p>	<p align="center">Istruzioni operative per la vigilanza degli alunni Collaboratori scolastici</p>
<p>aumentare il numero di accompagnatori. In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, viene designato un accompagnatore fino a due alunni disabili su parere vincolante del consiglio di classe. Durante la permanenza fuori dalla scuola gli alunni dovranno sempre indossare il cartellino di riconoscimento.</p>	<p>ad essi affidati e non possono in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni. Spetta agli insegnanti, durante le uscite e le visite guidate, impartire agli alunni chiare norme di sicurezza e di comportamento, in particolare per quanto attiene regole semplici di educazione stradale.</p>	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo " R. FUSARI "

Via A. De Gasperi, 30 – 26823 Castiglione d'Adda (LO) – Tel. 0377 900482- Fax 0377 901508

www.iccastiglione.it C.F.82503260158 C.M. LOIC80800N

e-mail uffici : istitutofusari@libero.it – loic80800n@istruzione.it

posta elettronica certificata: istitutofusari@interfreepec.it

RICONSEGNA DELL'ALUNNO ALL' USCITA DI SCUOLA

PREMESSO che:

- al termine delle lezioni gli alunni saranno accompagnati dai docenti all'uscita dell'edificio scolastico;
- l'Istituzione scolastica è sollevata dalla responsabilità connessa con gli obblighi di vigilanza sui minori, a partire dal predetto termine.

I sottoscritti genitori e/o affidatari dell'alunno _____

Classe _____/Sezione _____/Plesso _____

residenti in via _____

nel Comune di _____

DICHIARANO di utilizzare la seguente modalità di rientro a casa del/la proprio/a figlio/a:

- 1.** provvedono personalmente al ritiro dell'alunno/a;
- 2.** delegano il sig. _____
identificato con documento _____ rilasciato il _____
dal _____;
- 3.** si avvalgono del trasporto scolastico
- 4.** autorizzano l'uscita autonoma dell'alunno/a dalla scuola al termine delle lezioni senza che sia necessario l'accompagnamento di adulti considerato che:
 - a)** l'alunno/a predetto è stato adeguatamente istruito sul percorso e le cautele da seguire per raggiungere l'abitazione o il posto da me indicato;
 - b)** l'alunno/a si sposta autonomamente nel contesto urbano senza mai essere incorso in incidenti o problemi;
 - c)** l'alunno/a ha manifestato maturità psicologica, autonomia e capacità di evitare situazioni a rischio;
 - d)** il percorso scuola-abitazione non presenta rischi specifici o particolari

DETE DICHIARAZIONI SONO VALIDE SINO ALLA CONCLUSIONE DELL' A.S. 2010/2011
OVVERO FINO A EVENTUALE NUOVA COMUNICAZIONE DA PARTE DELLA FAMIGLIA.

Luogo/data _____

Firma
